



COMUNE DI RIGNANO SULL'ARNO (FI)

Ufficio Tributi – Tel. 055 8347869 - 055 8347843 - 055-8348826 - FAX 055 8348787
tributi@comune.rignano-sullarno.fi.it www.comune.rignano-sullarno.fi.it

NOVITA' I. C. I. – Imposta Comunale sugli Immobili Il Funzionario Responsabile

INFORMA

Che il Decreto Legge del 27/05/2008 N. 93, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 124 del 28/05/2008, ha apportato le seguenti variazioni all'applicazione dell'ICI 2008:

- Sono **escluse** dal pagamento dell'ICI l'abitazione principale e la sua pertinenza, **una soltanto** (garage, posto auto o cantina), anche se accatastata con autonoma rendita.
- L'esenzione **non si applica** se l'abitazione principale è inserita in categoria catastale **A/1 o A/8 o A/9** e conseguentemente rimane assoggettata all'ICI, compresa la sua pertinenza, con l'aliquota ridotta deliberata dal Comune del **6,3 per mille**.

L'esenzione di cui al D. L. 93/2008 e l'aliquota ridotta dell'abitazione principale (per le A/1 e A/8) si applica ad una sola pertinenza dell'abitazione principale, come dispone l'art. 3 del vigente Regolamento ICI del Comune di Rignano sull'Arno. Le ulteriori pertinenze sono soggette all'ICI in ogni caso con l'aliquota ordinaria deliberata dal Comune del 7 per mille.

Per abitazione principale si intende: l'unità abitativa dove il contribuente dimora abitualmente e ha posto la sua residenza anagrafica; le abitazioni appartenenti ai soci di cooperative edilizie a proprietà indivisa e le abitazioni ex IACP o ATER regolarmente assegnate con patto di futura vendita; l'abitazione del coniuge che, a seguito provvedimento di separazione legale o scioglimento del matrimonio, non risulta assegnatario della casa coniugale, a condizione che non sia proprietario o titolare di diritto reale per altra abitazione nel comune;

COMUNICA

Rimangono invariate le aliquote deliberate dal Comune con delibera n. 22 del 29/03/2008 e le disposizioni di legge per tutte le altre tipologie di immobili soggetti all'ICI.

6,3 per mille aliquota agevolata da applicarsi alle **unità abitative concesse in locazione** ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 431/1998 (con contratto redatto in forma scritta regolarmente registrato, con durata **non inferiore a quattro anni, tacitamente rinnovabile**), che risultino adibite ad abitazione principale del locatario, ivi residente (non vi rientrano le pertinenze di tali abitazioni) A tali abitazioni non si applicano le detrazioni di cui all'art. 8, comma 2 e 2bis, del D. Lgs. 504/1992, ma solo l'aliquota agevolata

6,3 per mille aliquota agevolata da applicarsi alle **abitazioni concesse dai soggetti passivi di imposta in uso gratuito a parenti in linea retta o in linea collaterale, entro il secondo grado di parentela**, come disciplinato dall'art. 3 del Regolamento Comunale ICI, a condizione che sia presentata autocertificazione entro la scadenza della 1° rata dell'anno di riferimento utilizzando il modello predisposto dal Comune (A tali abitazioni non si applicano le detrazioni di cui all'art. 8, comma 2 e 2bis, del D. Lgs. 504/1992, ma solo l'aliquota agevolata).

7 per mille Aliquota ordinaria da applicarsi alle **aree fabbricabili** e, in via residuale a tutte le unità immobiliari non comprese nelle altre aliquote.

- Su tutte le rendite catastali degli immobili va applicata la rivalutazione del 5 per cento;
- Dall'anno 2007 per gli immobili del gruppo catastale B il moltiplicatore ICI è diventato 140 (precedente 100) da applicarsi sulla rendita rivalutata (del 5%);
- I terreni agricoli del Comune sono esenti dall'ICI, salvo non siano aree fabbricabili di diritto o edificate di fatto.

SCADENZE DI PAGAMENTO ICI 2008

16 GIUGNO 2008 1° RATA pari al dovuto per il 1° semestre o parte di esso, se il possesso *non coincide con l'intero semestre*.
16 DICEMBRE 2008 2° RATA pari al dovuto del 2° semestre e comunque a saldo dell'ICI dovuta per l'intero anno

L'importo minimo da versare è di € 2,07 (annuo). Il pagamento in unica soluzione deve essere effettuato entro il 16 giugno. I ritardi di versamento saranno sanzionati ai sensi di legge. Il ravvedimento operoso per sanare eventuali errori di versamento deve essere effettuato entro 12 mesi dalla scadenza originaria.

MODALITA' DI PAGAMENTO dell' I.C.I. al Comune di Rignano S/Arno

- sul c/c postale 30437503 – intestato I.C.I. Imposta Comunale Immobili – Comune Rignano sull'Arno - Servizio Tesoreria – 50067 Rignano sull'Arno;

- con il modello F24 delle Banche e Istituti convenzionati con l'Agenzia delle Entrate indicando il codice catastale del Comune (h286) e i codici tributo assegnati dall'Agenzia delle Entrate;

Rignano s/Arno, 29 Maggio 2008

Il Funzionario Responsabile dell'ICI
Dott. Andrea Biagiotti